



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2805

Disposizioni in materia di statistiche in tema
di violenza di genere

(Approvata dal Senato – A.S. 1762)

N. 83 – 30 marzo 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2805

Disposizioni in materia di statistiche in tema
di violenza di genere

(Approvata dal Senato – A.S. 1762)

N. 83 – 30 marzo 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI 1-3 E 7	- 4 -
FINALITÀ, OBBLIGHI DI RILEVAZIONE E CENTRI ANTI VIOLENZA.....	- 4 -
ARTICOLO 4.....	- 6 -
STRUTTURE SANITARIE E RILEVAZIONE DATI	- 6 -
ARTICOLO 5.....	- 8 -
RILEVAZIONI STATISTICHE DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	- 8 -
ARTICOLO 6.....	- 11 -
RILEVAZIONI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	- 11 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2805
Titolo:	Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
Iniziativa:	parlamentare approvato dal Senato
Relatrici per le Commissioni di merito:	Ascari, per la II Commissione; Lapia, per la XII Commissione
Gruppi:	M5S Misto-CD
Commissioni competenti:	II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

È oggetto della presente Nota il testo, già approvato dal Senato (S. 1762) in prima lettura in data 25 novembre 2020 e trasmesso alla Camera: il testo, cui non sono stati introdotti ulteriori emendamenti in sede referente presso la Camera, è stato trasmesso dalle Commissioni II e XII alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 17 marzo 2022).

Il testo iniziale non era corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 14 ottobre 2020) ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

Nella seduta del 24 novembre 2020 il Governo ha messo a disposizione della predetta Commissione una **Nota tecnica** della Ragioneria generale dello Stato (RGS), formulata come lettera di trasmissione di una relazione tecnica, in più punti richiamata dalla stessa Nota, ma il cui testo non risulta pubblicato.

Nel presente dossier, di conseguenza, si espongono i contenuti della Nota tecnica della RGS concernente i profili finanziari dell'AS 1762, evidenziando, ove rilevanti, i rinvii, riportati nella medesima Nota, alla relazione tecnica benché non disponibile.

Nella seduta del 24 novembre 2020, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso, sul testo, **parere non ostativo condizionato** ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza all'articolo 4 e alla riformulazione dell'articolo 5: entrambe le condizioni sono state recepite nel testo ora all'esame.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla Nota tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-3 e 7

Finalità, obblighi di rilevazione e centri anti violenza

Le norme affermano che il provvedimento in esame è finalizzato a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno (articolo 1).

Si dispone che l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) e il SISTAN (Sistema statistico nazionale) realizzino, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica. Gli esiti delle indagini sono pubblicati e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.

Al Ministro con delega per le pari opportunità è affidato il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità si avvale, per la conduzione di indagini campionarie (articolo 2) e per contrastare la violenza di genere (articolo 7), dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN.

Si prevede, inoltre, che la relazione annuale, presentata dal Ministro delegato per le pari opportunità alle Camere, sullo stato di utilizzo delle risorse¹ per i centri antiviolenza e le case-rifugio sia integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui alle norme in esame.

Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale² hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni.

Nel medesimo articolo 2 sono prescritte indicazioni circa la predisposizione dei quesiti dell'indagine statistica da parte dell'ISTAT e l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste con riguardo alla relazione autore-vittima.

L'ISTAT assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento

¹ Stanziare ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93/2013.

² Di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322/1989. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.

dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche (articolo 2).

La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT³ è integrata da una relazione sull'attuazione delle norme in esame (articolo 3).

Si prevede inoltre che l'ISTAT e il SISTAN realizzino indagini periodiche sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 7).

La Nota tecnica afferma che dall'applicazione dei suddetti articoli non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che le amministrazioni coinvolte possano fare fronte agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, secondo la Nota, “la relazione tecnica chiarisce che in ordine agli articoli 2, 3 e 7 il capitolo di spesa su cui graveranno le relative spese è il capitolo 21010/11 [*del bilancio autonomo dell'ISTAT, si intende*] - Servizi esterni per le indagini demo sociali per un importo pari a 21.251.878,00 (bilancio di previsione anno 2021)” e “si prende atto di quanto affermato nella richiamata relazione tecnica [...*ove*] si specifica che agli oneri derivanti dalle maggiori attività poste in capo all'ISTAT dalla disposizione in esame si farà fronte con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente allocate sul capitolo 21010/11 del bilancio autonomo dell'istituto senza, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la Nota tecnica, nel richiamare la relazione tecnica, prende atto che le amministrazioni coinvolte e l'ISTAT possono adempiere ai nuovi compiti previsti dalle norme in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e non formula ulteriori osservazioni. Tuttavia, stante anche l'indisponibilità della predetta relazione tecnica,⁴ risulta necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità per l'Istituto di svolgere i nuovi compiti previsti dalle norme in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ciò con particolare riferimento, all'obbligo di eseguire indagini campionarie triennali sulla violenza di genere prescritto dall'articolo 2 e alle risorse, soprattutto umane (come ad esempio

³ Di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322/1989.

⁴ Si veda quanto riportato nella premessa al presente dossier.

gli intervistatori), a tal fine necessarie nonché all'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie nel bilancio Istat.

La Nota tecnica, infatti – a fronte dei nuovi e maggiori oneri, non quantificati, derivanti dalla rilevazione triennale – indica l'intero stanziamento del capitolo di bilancio (come si può riscontrare, al di là del tenore testuale della Nota tecnica, dal raffronto con il Bilancio di previsione Istat per il 2021⁵), senza quindi specificare quanta parte delle relative risorse sia disponibile per i nuovi adempimenti e quanta sia, invece, già destinata ad altre attività programmate o avviate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse ovvero gravata da obblighi giuridicamente vincolanti.

In altri termini, dalla Nota tecnica fornita al Senato non è desumibile quale sia il maggior impegno economico derivante dalle norme in esame né, in modo correlato, quanta parte delle risorse già iscritte in bilancio sia effettivamente disponibile per farvi fronte.

Tali indicazioni appaiono necessarie anche in considerazione del fatto che il bilancio preventivo, essendo di norma costruito sulla base del criterio della legislazione vigente, dovrebbe non risultare in linea di principio idoneo a fronteggiare compiti ulteriori attribuiti da normativa sopravvenuta (nel caso in esame tuttora in corso di approvazione).

ARTICOLO 4

Strutture sanitarie e rilevazione dati

Le norme dispongono che tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano apportate modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza⁶, al fine di includervi un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne.

⁵ Come si evince, al di là del tenore testuale della Nota tecnica, dal raffronto con il Bilancio di previsione Istat per il 2021 <https://www.istat.it/it/files//2017/04/Bilancio-di-Previsione-2021.pdf>

⁶ Di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018 recante le linee

In particolare, le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato e rilevando:

- la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;
- se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;
- gli indicatori di rischio di revittimizzazione⁷, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

Le norme recano un'apposita clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La Nota tecnica riferisce che “La relazione tecnica asserisce che la disposizione non comporta, allo stato, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che si potrà provvedere a quanto disposto dalla norma con le risorse iscritte sul capitolo n. 2200 nello stato di previsione del Ministero della salute”. La Nota tecnica segnala quindi che la dotazione del citato capitolo 2200/Salute è pari ad euro 16.240.688,00 sul quale risultano imputati alcuni impegni pluriennali ad esigibilità che ne limitano la disponibilità attualmente pari ad euro 2.063.061,53 nell'anno 2020, euro 5.532.684,52 nel 2021, euro 10.139.424,98 nel 2022 e euro 14.233.306,69 nel 2023.

Ciò posto, la Nota tecnica, al fine di verificare la capienza del capitolo, ribadisce l'opportunità di integrare la relazione tecnica con ulteriori elementi che chiariscano il profilo finanziario anche al fine di quantificare l'onere di cui all'articolo in parola e la compatibilità del medesimo con gli interventi finanziati a legislazione vigente sul citato capitolo.

La medesima Nota affermava comunque di ritenere necessaria l'integrazione della disposizione con un'apposita clausola di neutralità finanziaria: tale indicazione, ripresa nel parere della Commissione Bilancio del Senato come condizione ex art. 81 Cost. è poi stata recepita nel testo ora in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame prevede l'obbligo a carico delle strutture sanitarie, con particolare riguardo alle unità operative di pronto soccorso, di fornire dati e notizie relativi alla violenza contro le donne e la necessità di implementare il sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza. Tali interventi appaiono suscettibili di determinare un aumento degli impegni operativi ed amministrativi, con conseguenti oneri a

guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza

⁷ Previsti dall'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017

carico della finanza pubblica. In proposito, dunque, pur prendendo atto dell'inserimento, in prima lettura, di un'apposita clausola di invarianza, andrebbe più puntualmente indicato l'onere derivante dalla disposizione in parola e la sua compatibilità con gli impegni già gravanti sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Ciò al fine di consentire una verifica riguardo all'effettiva possibilità di attuare gli interventi in parola con le risorse disponibili a legislazione vigente senza pregiudicare gli interventi già previsti e finanziati a valere sulle medesime risorse.

I predetti rilievi sono evidenziati anche dalla Nota tecnica depositata presso il Senato, che individua in proposito la necessità di un'integrazione della relazione tecnica (come già detto non disponibile).

Per quanto riguarda i profili problematici relativi all'utilizzo di disponibilità del bilancio a legislazione vigente per far fronte a nuovi oneri, si rinvia alle considerazioni osservazioni già formulate in relazione agli articoli 2, 3 e 7.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che dall'attuazione del medesimo articolo 4, recante disposizioni in materia di strutture sanitarie e rilevazione di dati, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5

Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia

Le norme – nel testo risultante dal recepimento della condizione posta ex art. 81 Cost. dalla Commissione Bilancio del Senato – prevedono che il Ministero dell'interno provvede a dotare il Centro elaborazione dati⁸ di funzionalità che consentano di rilevare (comma 1), con riguardo ai reati elencati nell'articolo in esame:

- ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima;
- ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

⁸ Di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati elencati nell'articolo in esame (comma 2).

Sono elencati (comma 3) i reati per i quali è rilevata la relazione autore-vittima quali, ad esempio:

- omicidio anche tentato⁹;
- percosse;
- lesioni personali¹⁰;
- violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo;
- atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne;
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- costrizione o induzione al matrimonio;
- violenza privata;
- estorsione;
- circonvenzione di incapace ed altri reati.

Con decreto del Ministro della giustizia è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati elencati nell'articolo in esame. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati (comma 4). Il sistema di raccolta previsto dal comma rileva, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze (comma 5).

Si prevede, infine, che il Ministero dell'interno comunichi all'ISTAT e al Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione ai sensi delle norme in esame (comma 6).

La Nota tecnica (riferita al testo ora in esame, come riformulato in esito al parere della Commissione Bilancio del Senato) afferma che "La relazione tecnica precisa che le spese di adeguamento del CED, istituito presso il Ministro dell'interno - sia per la parte sistemistica che per quella applicativa - e le spese da sostenere per la realizzazione dei collegamenti con

⁹ Di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

¹⁰ Di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale.

il Ministero della giustizia per il funzionamento del sistema di raccolta interministeriale dei dati di cui al successivo comma 4, sono già computate nei due contratti, uno già formalizzato e l'altro di prossima sottoscrizione con gli operatori economici fornitori di tali servizi, i cui oneri potranno gravare sul bilancio del Ministero dell'interno e specificatamente sui capitoli 2822 pg. 1 e 2816 pg. 1.”

La medesima Nota tecnica afferma che “La relazione tecnica chiarisce che il sistema di raccolta dati interministeriale di cui al comma 4 [...], rappresenta uno degli interventi che rientrano nell'ambito della complessiva pianificazione di investimenti del Ministero della giustizia nel settore della digitalizzazione delle banche informative e del loro conseguente aggiornamento. Le strategie e le prospettive di innovazione e di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria perseguono infatti obiettivi di ammodernamento del sistema giustizia non solo nel suo complesso, ma anche in relazione a quei fenomeni, quali quello della violenza di genere, che necessitano di un monitoraggio costante ed immediato delle informazioni fondamentali, al fine di far emergere l'effettiva entità del fenomeno stesso e in modo da sviluppare le più adeguate politiche di prevenzione. Si assicura, pertanto, che l'intervento previsto in questa sede, per quanto concerne l'amministrazione giudiziaria, potrà essere raggiunto attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [...] avvalendosi per la copertura dei relativi oneri degli stanziamenti dei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, di euro 181.868.848 per l'anno 2021 e di euro 150.364.844 per l'anno 2022. Inoltre, si rappresenta che le risorse finanziarie previste già nel bilancio 2020/2023 [*si rammenta che la Nota è stata messa a disposizione nel mese di novembre 2021*] potranno essere utilizzate al fine di sostenere la fattibilità degli interventi programmati, tra cui rientra anche l'istituzione di nuove banche dati, con le quali censire le informazioni principali relative al fenomeno della violenza di genere. Specifici progetti sono già stati attivati attraverso la stipulazione di contratti che sono in corso di attuazione ed implementazione, mentre altri già finanziati sono in corso di perfezionamento. In generale tutte le macroattività che si sono compiute e si stanno compiendo all'interno di questo complessivo piano di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria sono state e saranno realizzate attraverso l'utilizzo dei fondi complessivamente stanziati e assegnati in bilancio.” La nota tecnica, alla luce di tali considerazioni, non formula alcuna osservazione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma pone nuovi adempimenti in materia di raccolta e trasmissione dei dati a carico del Ministero dell'interno (comma 1), del Ministero della giustizia (comma 2) e di altre “amministrazioni interessate” (comma 4).

Si prende preliminarmente atto che la Nota tecnica (presentata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura) afferma che sono già in corso di realizzazione gli interventi di attuazione delle norme in esame i cui oneri sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili e fornisce elementi concernenti i due Ministeri interessati. Sul punto, tuttavia, stante anche l'indisponibilità della relazione tecnica cui la predetta Nota fa riferimento, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione. Ciò con particolare riguardo alle seguenti questioni:

- con riferimento ai commi 1 e 2, riguardo alla possibilità di far fronte con gli attuali stanziamenti anche alla manutenzione ordinaria ed evolutiva delle funzionalità informatiche oggetto di realizzazione, oltre che alla loro realizzazione;
- con riferimento al comma 4, riguardo all'individuazione delle altre "amministrazioni interessate" obbligate ad alimentare l'istituendo sistema interministeriale di raccolta dati (quali, ad esempio, le strutture sanitarie che prendono in carico una donna vittima del reato di percosse) e, correlativamente, all'indicazione delle risorse con le quali queste potranno far fronte, senza ulteriori stanziamenti, ai nuovi adempimenti posti a loro carico.

ARTICOLO 6

Rilevazioni del Ministero della giustizia

Le norme prevedono che, con decreto del Ministro della giustizia, siano apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale¹¹ in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato (articolo 335 del codice di procedura penale), al fine di prevedere, con riguardo ai reati elencati all'articolo 5, comma 3, del provvedimenti in esame l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata. (comma 1).

Inoltre, con decreto del Ministro della giustizia sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

- con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione

¹¹ Di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334.

dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato [comma 2, lettera *a*]);

- con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo [comma 2, lettera *b*]).

La Nota tecnica afferma che la norma ha carattere organizzativo e procedurale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 prevede l'aggiornamento del registro delle notizie di reato con dati ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti e che, in alcuni casi, sembrerebbero richiedere lo svolgimento di attività di indagine o istruttorie aggiuntive rispetto a quanto esplicitato dal denunciante o dall'amministrazione che segnala la notizia di reato. Tenuto conto quindi del possibile aggravio amministrativo per gli uffici interessati, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità finanziaria della norma.

Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale talune modificazioni al sistema di rilevazione dei dati del Ministero della giustizia, volte ad ampliare il novero dei dati raccolti, conservati e posti in correlazione tra loro. Anche in questo caso andrebbero acquisiti gli elementi sulla cui base si assume che le modificazioni, di carattere sia organizzativo sia informatico, possano essere svolte nel quadro delle risorse disponibili.